

Indice

- **Requisiti accesso concorso ordinario**
- **Requisiti accesso concorso straordinario**
- **3 gruppi di categorie di docenti che potranno conseguire l'abilitazione**
- **vincolo quinquennale**
- **ammissione con riserva per i posti di sostegno**
- **assunzione anche in altre regioni docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi e ad esaurimento**
- **Quota 100 e assunzioni in ruolo**
- **Fascia aggiuntiva concorsi 2018**
- **diplomati magistrale**
- **concorso docenti religione cattolica**
- **graduatorie di istituto**

Di seguito le disposizioni più importanti, per la parte che riguarda i docenti, contenute nel decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 con le modifiche al momento apportate per come approvate dalla Camera dei deputati il 3 dicembre 2019 rispetto anche all'accordo.

PROCEDURA CONCORSUALE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

I requisiti per la partecipazione al concorso ordinario **non sono modificati rispetto al testo originario**:

Cosa rimane invariato

Tutti i docenti, **anche di ruolo**, che intendano partecipare al **concorso ordinario**, devono avere i seguenti requisiti:

- l'abilitazione per la classe di concorso richiesta;

oppure

- il titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta+ i 24 crediti formativi universitari o accademici

oppure

- un'abilitazione diversa rispetto alla classe di concorso richiesta (es. primaria) purché in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (in questi casi non è necessario il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici).

Per i posti di **insegnante tecnico-pratico** è titolo di accesso anche il solodiploma di II grado coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso senza il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

Cosa cambia

- Che in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di **dottorato di ricerca** è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.
- Che per la **partecipazione ai posti di sostegno** possono concorrere, **con riserva**, i docenti che stanno partecipando al **IV ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19**. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il **15 luglio 2020**.

PROCEDURA CONCORSUALE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

Contestualmente all'avvio della procedura di un concorso ordinario è prevista una **procedura straordinaria per titoli ed esami** nella scuola di I e II grado che prevede 24000 immissioni in ruolo.

⇒ Requisiti

Cosa rimane invariato

- Che tutti i docenti, **anche di ruolo**, devono essere in possesso del **titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta**. Non è invece necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.
- Che il servizio richiesto deve essere stato svolto **per almeno 3 annualità**, anche non consecutive, su **posto comune o di sostegno**, con contratto a **tempo determinato o indeterminato**, e prestato nella scuola statale secondaria.
- Che si può partecipare per un'unica regione e per una sola classe di concorso.
- Che per partecipare sui posti di sostegno bisogna essere in possesso della specifica specializzazione.

Cosa cambia

- Che il servizio richiesto di almeno 3 annualità:
 - viene considerato valido se prestato tra il **2008/2009** e il **2019/2020** (invece che tra il 2011/12 e il 2018/19 richiesto in precedenza).
 - può essere stato prestato anche nell'**ambito dei progetti regionali** ai sensi del comma 3 art. 1 di 134/09 (convertito con Legge 167/09) e comma 4 bis art. 5 DL104/2013 (convertito con Legge 128/2013).
 - se **è stato prestato su sostegno senza specializzazione** è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso.
 - **può essere considerato valido se raggiunto con l'a.s. in corso 2019/20** (ovvero due annualità tra il 2008/09 e il 2018/19 + il 2019/20). In questo caso si **partecipa con riserva**, da sciogliere entro il 30 giugno 2020.
- Oltre a partecipare per una sola classe di concorso si può partecipare **anche** per il sostegno (**classe di concorso + sostegno**).
- Per concorrere per i posti di sostegno, **per cui bisogna essere in possesso della relativa specializzazione**, è prevista la **partecipazione con riserva** dei docenti che stanno partecipando **al IV ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19**. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il **15 luglio 2020**.

⇒ Prove

Cosa rimane invariato

- Lo svolgimento di una **prova scritta**, informatizzata (*computer based*), composta da **quesiti a risposta multipla**.
- Per **superare la prova** bisogna conseguire un **punteggio minimo di 7/10** o equivalente.

Cosa cambia

- I quesiti saranno su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche.
- Un comitato tecnico scientifico sarà incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove.

⇒ **Anno di prova per i primi 24.000**

Cosa rimane invariato

- I docenti che rientrano tra i **vincitori** sono ammessi al periodo di formazione iniziale e prova, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di **sette decimi o equivalente, valutata da un comitato di valutazione**.
- Durante il periodo di formazione iniziale e di prova si conseguono, **ove non già in possesso**, i 24 crediti formativi universitari o accademici **con oneri a carico dello Stato**.
- All'atto della conferma in ruolo si consegue, **ove non già in possesso**, l'abilitazione **all'esercizio della professione docente**.

Cosa cambia

- È specificato che la prova orale **precede** la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova.
- Che il comitato di valutazione sarà composto da **non meno di due membri esterni di cui almeno uno dirigente scolastico**.
- Che durante il periodo di formazione iniziale e di prova si deve conseguire, **ove non già in possesso**, le **competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding)**.

ABILITAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA

Cosa rimane invariato

1) I docenti vincitori che rientrano nei primi 24000 conseguono, **ove non ne siano già in possesso**, l'**abilitazione all'esercizio della professione docente** per la relativa classe di concorso:

- **docenti immediatamente immessi in ruolo**: i vincitori di concorso, **immediatamente immessi in ruolo e ammessi al periodo di formazione iniziale e prova**, perché rientrano nel limite dei posti annualmente autorizzati, conseguiranno l'abilitazione **all'atto della conferma in ruolo**.
- **docenti non immediatamente immessi in ruolo**: i vincitori di concorso in posizione utile ai fini dell'immissione in ruolo **ma che non sono immediatamente assunti in ruolo**, perché non rientrano per l'a.s. di riferimento nel limite dei posti annualmente autorizzati, potranno ugualmente abilitarsi **anche prima della immissione in ruolo purché**:
 - conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, **ove non ne siano già in possesso**, le cui modalità di acquisizione saranno stabilite con successivo decreto;

- superino una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.

2) **I docenti che pur partecipando alla selezione dei 24.000 posti superano la prova iniziale (punteggio di almeno 7/10 o equivalente) ma non rientrano nei primi 24000: non partecipano alle immissioni in ruolo ma possono comunque conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione docente, ove non ne sono già in possesso, purché:**

- abbiano in essere un contratto di docenza (a tempo indeterminato) ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
- conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso, le cui modalità di acquisizione saranno stabilite con successivo decreto;
- superino una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.

Cosa cambia

Che pur non partecipando alla procedura straordinaria, perché in assenza dei requisiti richiesti, **potranno conseguire (solo) l'abilitazione all'esercizio della professione anche:**

- i docenti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta, **con almeno 3 anni di servizio** svolto tra il 2008/09 e 2019/20 **presso le scuole paritarie o presso i CFP** (nell'ambito dei percorsi di qualifica degli IFP funzionali all'assolvimento dell'obbligo), **purché almeno un anno di servizio sia specifico per la classe di concorso richiesta**. In questi casi il servizio può essere stato svolto anche in **maniera cumulativa** ovvero i 3 anni si raggiungono sommando servizio nella statale e nelle paritarie e CFP.
- i **docenti di ruolo delle scuole statali** in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta, con almeno 3 anni di servizio (a tempo determinato e/o indeterminato) svolto tra il 2008/09 e 2019/20, **anche senza essere in possesso del requisito dell'anno di servizio specifico per la classe di concorso richiesta**.

Purché:

- sostengano una prova scritta (distinta da quella del concorso straordinario), **utile ai soli fini abilitanti**, e da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche.

Superata la prova scritta con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente tali docenti sono inseriti in un **elenco non graduato** (insieme ai docenti che non rientrano nei primi 24000 della procedura straordinaria), e potranno conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione docente se:

- hanno in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
- conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso, le cui modalità di acquisizione saranno stabilite con successivo decreto;
- superino una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.

Di seguito tutte le altre proposte di modifica che sono aggiuntive rispetto al testo originario

VINCOLO QUINQUENNALE DOCENTI NEO ASSUNTI IN RUOLO E CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE

È previsto che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i **docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato**, non possono chiedere **per successivi 5 anni**:

- trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica.
- ricorrere ai contratti a tempo determinato utilizzando l'art. 36 del CCNL 2006/09.

È previsto altresì che tali disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

AMMISSIONE CON RISERVA PER I POSTI DI SOSTEGNO

I docenti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno **avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto possono partecipare con riserva** al concorso ordinario e a quello straordinario del I e II grado, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno.

La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

ASSUNZIONE ANCHE IN ALTRE REGIONI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI E AD ESAURIMENTO

I **vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi e delle Graduatorie ad Esaurimento**(di tutti gli ordini di scuola) potranno, **su base volontaria**:

- presentare istanza per i posti di una o più province di unamedesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.
- l'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione e le immissioni in ruolo sono effettuate **entro il 10 settembre di ciascun anno**.
- l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

"QUOTA 100" E ASSUNZIONI IN RUOLO

È prevista l'assunzione in ruolo sui posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie:

- la nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021.
- si sceglie la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.

FASCIA AGGIUNTIVA CONCORSI 2016 E 2018

I **vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018** (di tutti gli ordini di scuola) possono, **adomanda**:

- inserirsi in una fascia aggiuntiva anche in regioni diversi da quella di inserimento della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno disciplinate le modalità attuative di tale disposizione.

DIPLOMATI MAGISTRALI (IN ATTESA DI SENTENZE DI MERITO)

È previsto che qualora le sentenze di merito con esito negativo siano notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle elezioni nella regione di riferimento:

- i contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31/8 stipulati sono trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

CONCORSO DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è bandito un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica.

Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso:

- del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano.
- che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Terza fascia di istituto

Potranno inserirsi in III fascia di istituto:

- i docenti che già vi sono inseriti (aggiornando i titoli e cambiando anche provincia);
- docenti che vogliono inserirsi per la prima volta i quali dovranno avere però i seguenti requisiti:
 - il titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta;
 - i 24 crediti formativi universitari o accademici.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico è titolo di accesso il diploma coerente con le classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 più il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

Supplenze fino al 30/6 o 31/8

Per le supplenze fino al 30/6 o al 31/8 (sono escluse quelli “brevi”) le graduatorie di istituto sono trasformate in graduatorie “provinciali”. Non ci sarà più un numero massimo di scuole da scegliere ma si concorrerà, dopo le supplenze conferite dalle Graduatorie ad Esaurimento, per le supplenze da conferire in tutti gli istituti della provincia.

SUPPORTO EDUCATIVO TEMPORANEO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI

È previsto, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, sostituire il personale assente con il personale educativo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori deiservizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.